



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 12 Marzo 2013

In seduta odierna, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 52493/2013 DELIBERAZIONE N. 88

COMUNE DI FORLIMPOPOLI. VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) ED AL REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE) PER IL RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28 GENNAIO 2013. FORMULAZIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Operativo Comunale del Comune di Forlimpopoli ed al Regolamento Urbanistico ed Edilizio per il recepimento delle previsioni del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 Dicembre 2013 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 13 febbraio 2013 (assunta al prot. prov. n. 15990 del 13 febbraio 2013) per la formulazione delle riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso che :

- il Comune di Forlimpopoli è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 31 luglio 2006, di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 maggio 2008 e di Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22 maggio 2009 ai sensi rispettivamente degli artt. 32 , 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 luglio 2010 è stata approvata la 1° variante al Piano Operativo Comunale (POC);
- in data 27 aprile 2011 è stata approvata la 2° variante al Piano Operativo Comunale (POC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15;
- la 2° variante al Piano Operativo Comunale (POC) è stata integrata con apposito atto ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2° aprile 2012;

Premesso altresì:

- che il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e relative disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha operato la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione (di seguito denominato Codice);
- che il capo III del Codice introduce vincoli alla proprietà privata nelle aree limitrofe agli aeroporti, ed in particolare, al comma 5 dell'art. 707 "Determinazione delle zone soggette a limitazioni" esso prevede per tutti gli aeroporti aperti al traffico civile l'adozione di appositi piani di rischio, finalizzati a garantire la sicurezza delle attività di volo e del territorio nelle adiacenze dell'aeroporto;
- che, nello specifico, il citato comma 5 dell'art. 707 recita: "Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del Regolamento di ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO";
- che tali piani hanno lo scopo di "[...] rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti" (ENAC, Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, Capitolo 9 – Edizione II, Emendamento 4 del 30 gennaio 2008);

Richiamato, in particolare, quanto disposto dal suddetto Regolamento:

- la regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall'art. 707 del Codice, a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, commerciale e di aviazione generale;

- le limitazioni derivanti dall'attuazione dei piani di rischio si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto;
- il PRA definisce le aree da sottoporre a tutela, la cui estensione nelle direzioni di decollo ed atterraggio è fissata in rapporto alla pista aeroportuale. Il PRA consente quindi di individuare le aree non soggette a vincolo e fornisce elementi per l'ottimale gestione della situazione in essere in quelle sottoposte a tutela;
- il PRA è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni, finalizzate a tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale incidente, da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell'art. 707 del Codice;
- l'art. 707 del Codice della Navigazione prevede la mitigazione delle conseguenze di un eventuale incidente basandosi sulla limitazione di presenza umana e sull'individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti;
- l'esposizione al rischio aeronautico è connessa alla tipologia delle operazioni di volo nonché alla tipologia di aeromobili che possono operare sull'aeroporto ed è pertanto riferibile alle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo; essa è anche correlata alla tipologia del traffico aeroportuale. In relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici, le diverse zone di tutela sono individuate in settori omogenei, la cui geometria tiene conto della diversa caratterizzazione delle operazioni di decollo e di atterraggio;
- per ciascuna zona sono previsti vincoli all'edificazione e sono definite le attività compatibili, al fine di fornire un uniforme livello di tutela. Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia:
 - **zona di tutela B**: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone;
 - **zona di tutela C**: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali;
 - **zona di tutela D**: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzato a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l'operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva ecc..

Preso atto:

- che le aree da sottoporre a tutela nelle direzioni di decollo ed atterraggio sono in gran parte ricomprese nel territorio del Comune di Forlì e, per una quota minore, frontistante il terminale est della pista e pari a circa 1.282.878 mq (corrispondente al 35 % delle superfici da sottoporre a tutela nelle direzioni di decollo e atterraggio), ricadono all'interno del territorio del Comune di Forlimpopoli;
- che il territorio del Comune di Forlimpopoli è interessato esclusivamente dalle zone di tutela B), C), e D), come definite dal paragrafo 6.6 del Capitolo 9 del R.C.E.A.;

- che, nel merito, l'art. 6.7 del Regolamento ENAC sancisce che *“Il Piano di rischio è redatto dal Comune il cui territorio è interessato dalle zone di tutela e, qualora tali zone interessino i territori di più Comuni, il piano è redatto in maniera coordinata”*;
- che, pertanto, al fine di disciplinare la redazione del PRA in forma coordinata tra i due Comuni, è stato predisposto, in collaborazione con il VI Settore edilizia privata, territorio e ambiente del Comune di Forlimpopoli, apposito “Schema di accordo tra i Comuni di Forlì e Forlimpopoli per disciplinare la redazione in forma coordinata del Piano di rischio dell'aeroporto 'Luigi Ridolfi', ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- che tale Accordo è stato approvato dalle due Amministrazioni, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 53 in data 13 novembre 2010 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 148 in data 6 dicembre 2010, indi sottoscritto dai Responsabili dei Servizi tecnici comunali in data 24 gennaio 2011;
- che, in ottemperanza alle indicazioni impartite da ENAC, il PRA costituisce documento di pianificazione unico per i Comuni di Forlì e Forlimpopoli, e si compone di due elaborati comuni alle due Amministrazioni (Relazione e Tavola di inquadramento territoriale) e di ulteriori elaborati cartografici e normativi, redatti separatamente per Comune di appartenenza, da adottarsi e approvarsi da parte dei rispettivi organi consiliari;

Preso atto inoltre che:

- che con deliberazione del Consiglio del Comune di Forlimpopoli n. 2 del 28 gennaio 2013 è stata adottata la Variante urbanistica al POC e al RUE oggetto del presente atto, finalizzata al recepimento delle previsioni del PRA di cui ai punti precedenti;
- che la suddetta Variante urbanistica consiste sostanzialmente:
 - a. nel recepimento della perimetrazione delle tre zone di tutela vincolate dal PRA nelle tavola 2.b “Limitazioni delle attività di trasformazione e uso del territorio” della prima variante al RUE;
 - b. nell'introduzione nelle Norme tecniche di attuazione del POC (Art. 2.2 bis – Piano di rischio aeroportuale P.R.A.) e della prima variante al RUE (art. 4.19 bis - Piano di rischio aeroportuale P.R.A.) di un espresso richiamo alla Normativa del PRA, la quale, nelle tre diverse zone di tutela nelle direzioni di decollo ed atterraggio, esclude alcune delle destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti vigenti;

Dato atto che la Variante proposta si compone dei seguenti elaborati:

- R01 -Relazione Illustrativa del P.R.A. Comune di Forlì- Comune di Forlimpopoli;
- Tavola di inquadramento sovracomunale;
- R03 – Normativa Comune di Forlimpopoli;
- P02.3 – Zone di tutela su base POC – Legenda- Comune di Forlimpopoli;
- P02.4 – Zone di tutela su base POC – Comune di Forlimpopoli;
- P03.3 – Zone di tutela su base RUE – Legenda- Comune di Forlimpopoli;
- P03.4 – Zone di tutela su base RUE – Comune di Forlimpopoli;
- POC – Norme di attuazione – Art. 2.2 bis – Piano di Rischio aeroportuale P.R.A. – Stato modificato;
- RUE – Norme di attuazione – Art. 4.19 bis – Piano di Rischio aeroportuale P.R.A. – Stato modificato;;

Preso altresì atto, sulla base di quanto dichiarato nella citata deliberazione n. 2/2013 che la proposta di Variante in oggetto:

- non incide sul dimensionamento insediativo complessivo previsto nella strumentazione urbanistica comunale;
- garantisce il rispetto delle dotazioni territoriali;
- è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti;
- nella fattispecie – trattandosi di limitazioni alle destinazioni d'uso in adeguamento alla normativa nazionale sovraordinata – la Variante urbanistica non necessita:
 - a) di nuove indagini geologiche, geomorfologiche, idrauliche, ma per essa valgono le indagini già effettuate ed allegate al previgente PRG 2003;
 - b) di modifiche alla classificazione acustica vigente;
 - c) di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche (ai sensi di quanto disciplinato all'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.);

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30 marzo 2009;
- Variante al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 in recepimento dei piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e del Piano regionale di Tutela delle Acque, adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 105921 del 29.11.2012;

Tutto ciò premesso, in merito alla Variante in oggetto, si formulano le seguenti riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

1) Il rapporto di integrazione/coordinamento fra la normativa del Piano di rischio e la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale è definito dall'art. 2, comma 3, delle Norme del PRA, secondo cui: *“Le norme del PRA si coordinano con gli strumenti comunali e con la disciplina urbanistico-edilizia vigente e prevalgono, solo ove più restrittive, con efficacia immediata conseguente all'adozione del PRA medesimo”*.

La Variante urbanistica in oggetto finalizzata al recepimento, in seno alla strumentazione urbanistica comunale, dei contenuti del Piano di rischio aeroportuale consiste, come già richiamato in premessa, nel l'inserimento della perimetrazione delle tre zone di tutela definite dal PRA nelle Tavole “Zone di Tutela su base POC” e “Zone di tutela su base RUE” nonché nell'introduzione all'interno delle Norme tecniche di attuazione del POC e del RUE di un richiamo alla Normativa del PRA in relazione alle tutele da esso previste, senza tuttavia esplicitarne i contenuti.

Si ritiene pertanto che, al fine di perseguire, all'interno della strumentazione urbanistica comunale, chiarezza ed esaustività sui vincoli ed i condizionamenti che incidono sulla disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio, le Norme del RUE e del POC debbano contenere una compiuta integrazione delle disposizioni assunte dal PRA il quale prevede specifiche limitazioni ai carichi antropici ammessi nelle tre diverse zone di tutela.

Si ritiene pertanto necessario integrare i dispositivi normativi del RUE e del POC recependo in maniera esplicita, dettagliata e coerente la normativa del PRA che limita o condiziona le previsioni urbanistiche nelle zone da esso sottoposte a tutela.

2) Posto che l'Amministrazione comunale di Forlimpopoli ha in itinere una ulteriore variante al RUE (adottata con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2013) **si ritiene necessario che venga assicurato il coordinamento e l'integrazione tecnica degli strumenti urbanistici in itinere.**

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 gennaio 2013 secondo le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., risulta completa di tutti gli elementi costitutivi ed i pareri la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria.

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile di Posizione Organizzativa Pianificazione territoriale, Ing. Simona Savini in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di esprimere, in merito alla Variante al POC ed al RUE del Comune di Forlimpopoli finalizzata al recepimento delle previsioni del Piano di Rischio Aeroportuale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio, le seguenti riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:**
 - Si ritiene necessario integrare i dispositivi normativi del RUE e del POC recependo in maniera esplicita, dettagliata e coerente la normativa del PRA che limita, condiziona o modifica le previsioni urbanistiche nelle zone da esso sottoposte a tutela.
 - Si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale assicuri il coordinamento e l'integrazione tecnica degli strumenti urbanistici in itinere.
- 2. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Forlimpopoli per il seguito di competenza;**
- 3. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Servizio Ambiente - Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì - Cesena.**

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Forlimpopoli.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 52493 del 05.03.13)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 08/03/2013

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

.....
Simone Cesari

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 11 MAR. 2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....
[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 15 MAR. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

